

ISTITUTO TECNICO “Garibaldi/Da Vinci” CESENA

e-mail certificata: fota03000r@pec.istruzione.it
mail: info@garibaldidavinci.gov.it



agrariocesena.it

**Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
ex-Istituto tecnico agrario statale
G.Garibaldi**

(Amministrazione e presidenza)
Via Savio, 2400
47522 CESENA
tel. 0547/330603 - fax 0547/330740
cf.: 90071650403



**Costruzioni, Ambiente e Territorio
ex-Istituto tecnico statale per geometri
L.Da Vinci**

(Sezione associata)
P.zza G. Sanguinetti, 44
47521 CESENA
tel. 0547/25307 - fax 0547/24140

REGOLAMENTO DEL CONVITTO

(al 22 febbraio 2019)

Premessa

Art. 1 - Convitto

Il Convitto annesso all’Istituto Tecnico “Garibaldi/Da Vinci” di Cesena è parte integrante dell’Istituto agrario. Il Dirigente scolastico sovraintende anche al Convitto e si avvale, per il coordinamento organizzativo, della Giunta Esecutiva, del Consiglio d’Istituto e del Collegio degli Educatori, nel quadro delle competenze previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 2 - Finalità

Il Convitto svolge una funzione di servizio e di strumento educativo ospitando gli studenti fuori sede, affiancando la famiglia e la scuola nell’opera di promozione umana e professionale dei giovani. In tale quadro, la vita del Convitto non si esaurisce nell’attività interna e autonoma dei convittori, ma può esplicarsi con la partecipazione dei convittori ad iniziative esterne di particolare significato culturale e ricreativo.

Art. 3 - Personale educativo

La funzione del personale educativo è finalizzata alla formazione ed educazione dei convittori e semiconvittori mediante l’opera di guida e consulenza nelle attività di studio, la promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale e ricreativo, l’assistenza in ogni momento della vita del Convitto.

Il personale educativo cura, inoltre, i rapporti coi genitori dei convittori e semiconvittori.

Il piano delle attività connesse alla funzione del personale educativo si armonizza e si integra con la programmazione educativa didattica deliberata dal collegio dei docenti delle scuole frequentate dai convittori e semiconvittori.

Iscrizione e ammissione

Art. 4 - Ammissione

Al Convitto sono ammessi gli alunni iscritti e frequentanti l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “G.Garibaldi” di Cesena e gli studenti frequentanti altre scuole d’istruzione di 2° grado, formando una graduatoria con i criteri di precedenza di seguito indicati:

1. Alunni già iscritti al Convitto nel precedente anno scolastico che abbiano evidenziato buon profitto scolastico e buon comportamento;
2. Alunni dell’Istituto Agrario e Geometri iscritti per La prima volta al Convitto con precedenza per gli alunni delle classi prime;
3. Alunni provenienti dalla provincia di Forlì-Cesena, iniziando da quelli frequentanti la prima classe;
4. Alunni iscritti per la prima volta alla classe prima, in ordine di vicinanza al territorio della provincia di Forlì-Cesena. Particolari situazioni segnalate dalla famiglia al momento dell’iscrizione verranno attentamente valutate dalla Giunta esecutiva che decide in via definitiva sull’accoglimento delle domande.

Art. 5 - Domanda

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente scolastico, deve pervenire entro **il 28 febbraio di ogni anno**, accompagnata dalla ricevuta di versamento della prima rata, di **€ 300,00**. L’importo viene restituito nel successivo mese di luglio (*tramite banca*) nel caso di mancato accoglimento della domanda. Le domande eventualmente giunte fuori termine (*e comunque pervenute entro il 3 luglio*) saranno prese in considerazione, nel caso si siano resi disponibili ulteriori posti.

La domanda deve riportare:

- le generalità complete dell’alunno;
- la firma di un genitore o di chi ne fa le veci;
- la firma dello studente;
- la dichiarazione della perfetta conoscenza del Regolamento del Convitto, delle regole disciplinanti la vita dell’Istituzione e l’impegno ad osservarle.

Entro 15 giorni dalla data di scadenza delle domande viene resa pubblica la graduatoria delle domande pervenute e vengono assegnati i posti disponibili. I posti assegnati a studenti già frequentanti il Convitto si intendono assegnati con riserva (*come indicato all'art.4*). La riserva viene poi sciolta entro una settimana dal termine degli scrutini finali, subordinatamente alla condotta e ai risultati scolastici del convittore che chiede la riammissione.

I posti eventualmente disponibili in questa fase vengono assegnati, sulla base della **nuova graduatoria**, entro il 10 luglio. Alle famiglie viene data tempestiva comunicazione in merito all'accoglimento o meno della domanda di ammissione al Convitto.

Art. 6 - Retta e cauzione

La retta del Convitto, comprensiva di ogni costo relativo al vitto e alloggio, all'assistenza sanitaria di primo intervento, al servizio di lavanderia, all'uso di ogni struttura e attrezzatura anche ricreativa del Convitto, è fissata in € 2.000,00 per l'intero periodo che va dal giorno precedente l'inizio delle attività didattiche all'ultimo giorno di lezioni.

La retta annua viene pagata in rate fisse come di seguito indicate:

Entro il termine di iscrizione (<i>prima rata</i>)	€ 300,00
Entro il 20 luglio (<i>seconda rata, compresi € 100 di cauzione</i>)	€ 500,00
Entro l'inizio delle lezioni (<i>terza rata-circa a metà settembre</i>)	€ 450,00
Entro il 30 novembre (<i>quarta rata</i>)	€ 450,00
Entro la fine di marzo (<i>quinta rata</i>)	€ 400,00

Le assenze dal Convitto per qualsiasi motivo non danno diritto alla riduzione della retta annua o alla dilazione della scadenza delle rate.

La cessazione della frequenza del Convitto per qualsiasi motivo non da diritto alla restituzione della cauzione, mentre le rate già versate potranno essere restituite per la parte di soggiorno non ancora fruita.

In presenza di un ritardo nel pagamento delle rate di oltre 15 giorni, il Dirigente scolastico può disporre l'allontanamento dal Convitto.

Organì collegiali

Art. 7 - Collegio degli Educatori

Gli educatori formano il **Collegio degli Educatori** presieduto dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, da un educatore come delegato.

Il Collegio degli educatori:

- programma le proprie attività;
- decide in merito alla formazione delle squadre;
- assume le decisioni in ordine alla regolamentazione interna;
- formula proposte al Dirigente scolastico per l'adozione dell'orario di servizio;
- formula proposte per l'acquisto di attrezzi utili per lo studio e la ricreazione;
- elegge propri rappresentanti in seno al Consiglio d'Istituto;
- esamina il caso di alunni con difficoltà nella vita scolastica e convittuale;
- dispone i provvedimenti disciplinari di sua competenza.

Tra gli educatori il Dirigente scolastico nomina un Coordinatore.

Il coordinatore del convitto, come delegato del Dirigente scolastico:

- svolge funzioni di coordinamento del Collegio degli educatori a cui è funzionalmente preposto;
- è delegato a disporre le modifiche di orario e dei turni degli educatori di volta in volta necessari per fare fronte ad esigenze improvvise (*assenze, ecc.*);
- sovrintende e organizza, in accordo con il Direttore dei Servizi, il lavoro del personale ATA del convitto;
- verifica quotidianamente e riferisce direttamente al Dirigente scolastico in merito al funzionamento della mensa;
- svolge funzioni esecutive in merito all'organizzazione delle attività del convitto e alla gestione quotidiana degli alunni convittori;
- coordina i rapporti e le comunicazioni tra il convitto, le scuole e le famiglie degli alunni convittori e semiconvittori;
- promuove l'avvio dei provvedimenti disciplinari a carico degli alunni nei casi previsti dal Regolamento interno;
- Svolge ogni altra funzione di volta in volta delegata dal Dirigente scolastico.

Art. 8 - Comitato degli studenti

Finalità

La finalità del Comitato degli studenti convittori trova il suo fondamento nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249 del 24/6/1998: vedi allegato).

Elezioni e composizione del Comitato.

Le elezioni del Comitato si svolgono in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti nelle scuole dell'Istituzione e con le medesime modalità. In ogni studio vengono di norma eletti due alunni: negli studi poco numerosi e tra gli alunni semiconvittori viene eletto un solo rappresentante. Ogni elettore può indicare una sola preferenza.

Presidente di seggio è uno degli educatori dello studio che provvede, al termine della votazione, a svolgere lo scrutinio dei voti e a individuare gli eletti dello studio con la collaborazione di due studenti come scrutatori;

Tutti i verbali delle elezioni vengono poi raccolti dall'educatore di riferimento e il Dirigente scolastico provvede, sulla base delle risultanze, a proclamare gli eletti.

Compiti del Comitato degli studenti.

- Organizzazione, in collaborazione con il personale educativo, di attività integrative rivolte agli alunni convittori (*tornei, giornalino, sito web, corsi su argomenti di interesse, ecc.*);
- Formulazione di proposte al Dirigente scolastico e al Collegio degli educatori in merito all’organizzazione di attività integrative per il tempo libero;
- Formulazione di proposte per gli acquisti di sussidi per arricchire la dotazione del Convitto;
- Collaborazione nell’organizzazione delle attività di orientamento rivolte agli alunni della terza media e agli altri ospiti in visita al Convitto;
- Collaborazione per il mantenimento di un buon clima di relazione tra tutti gli alunni del Convitto;
- Espressione di pareri al Dirigente scolastico e al Collegio degli educatori per il miglioramento dell’Offerta educativa.

Funzionamento del Comitato degli studenti.

Il Comitato degli studenti rimane in carica fino all’elezione del successivo Comitato: all’inizio di ogni anno scolastico è formato da tutti i rappresentanti del precedente anno con l’esclusione di quanti non sono più ospiti del Convitto.

Il Comitato si organizza e si riunisce all’interno del Convitto ogni volta che ne ravvisi la necessità. Di ogni riunione il Comitato redige un sintetico verbale che, conservato nell’ufficio degli educatori, viene pubblicizzato ed è a disposizione di tutti. In ogni verbale deve essere sempre indicato il nominativo dei rappresentanti presenti.

Il Dirigente scolastico incontra il Comitato ogni volta che viene richiesto e periodicamente.

Calendario, orari e frequenza del Convitto

Art. 9 - Calendario del Convitto

Il calendario del Convitto prevede l’apertura dal giorno precedente l’inizio delle attività didattiche all’ultimo giorno delle lezioni. Durante l’anno scolastico il Convitto è chiuso nei giorni festivi e nei giorni di interruzione delle attività didattiche come stabilito dal calendario delle singole istituzioni scolastiche.

I convittori fanno obbligatoriamente rientro in famiglia al sabato e il giorno precedente ogni interruzione infrasettimanale, lasciando il convitto entro le ore 14.00

Art. 10 - Apertura serale festiva

Il Consiglio d’Istituto, prima dell’inizio dell’anno scolastico, valuta l’opportunità di aprire il Convitto dalle ore 19.00 della domenica o del giorno precedente la ripresa delle lezioni, ai convittori che ne avranno fatta documentata richiesta. In tale evenienza gli alunni convittori possono essere ammessi dalle ore 19.00 alle ore 23.00

Art. 11 - Orari

Gli orari e la vita del Convitto, nel suo svolgimento giornaliero, sono stabiliti dal “Collegio degli Educatori” e dal Dirigente scolastico, sulla base dei criteri indicati dal Consiglio d’Istituto e tenuto conto delle esigenze di frequenza scolastica, di studio e di ricreazione dei convittori. Gli orari vengono comunicati agli alunni e alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico. L’orario giornaliero prevede in ogni caso almeno due ore di studio *obbligatorio*. Durante l’orario di studio e durante il riposo notturno tutti sono tenuti a rispettare il massimo silenzio e in tali momenti non è possibile utilizzare le docce, ricevere o fare telefonate né utilizzare dispositivi di intrattenimento personale (*lettore DVD, computer portatili, ecc.*).

Art. 12 - Permessi di uscita e rientri in famiglia

Durante la settimana non è consentita libera uscita. Permessi di uscita vengono concessi, su richiesta dei genitori, mediante moduli numerati che vengono consegnati personalmente ai genitori all’atto dell’entrata in Convitto. Su tali moduli va precisato il motivo, l’ora di uscita e l’ora di rientro. E’ comunque facoltà degli Educatori in servizio valutare l’opportunità di concedere il permesso (*permesso che può essere motivatamente negato anche agli alunni maggiorenni che gestiscono autonomamente i propri permessi*). I permessi temporanei di uscita vanno consegnati personalmente dall’alunno convittore all’educatore di riferimento con anticipo rispetto al momento dell’uscita. L’uscita temporanea dal Convitto non può comunque protrarsi oltre le ore 23.00 salvo casi eccezionali concordati con la famiglia e valutati dal personale educativo in servizio. *E’ in ogni caso esclusa la possibilità di fruire di permessi di uscita dal convitto in concomitanza con gli orari di svolgimento delle lezioni scolastiche.*

I permessi per il rientro infrasettimanale in famiglia vanno presentati al pomeriggio al personale educativo: è esclusa la possibilità di concedere il permesso per il rientro in famiglia al mattino, visto l’obbligo che gli alunni hanno di frequentare ogni giorno le attività didattiche della propria scuola. **Il permesso presentato per il rientro in famiglia obbliga il convittore a ripresentarsi in convitto non prima del giorno successivo, nel caso di rientro anticipato il convittore sarà soggetto a provvedimento disciplinare.**

Durante l’assenza dal Convitto per permessi infrasettimanali, durante il tragitto dal Convitto alla Scuola e viceversa, nonché durante il rientro in famiglia, la Scuola e il Convitto non si assumono responsabilità per danni o infortuni in cui il convittore può essere coinvolto o che può provocare a sé e ad altri: nel caso di alunni minorenni la responsabilità prevista dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile, è dei genitori che hanno firmato il permesso. Se maggiorenni, degli stessi alunni.

La falsificazione o il mancato rispetto da parte dei convittori delle norme che regolano i permessi di uscita rappresenta mancanza disciplinare grave e come tale viene sanzionata. E’ inoltre sanzionato il rientro in convitto in stato di ebbrezza od euforia.

Art. 13 - Malattie e infortuni

In caso di malattia o infortunio dell'alunno, il Convitto provvede a fornire, anche attraverso le prestazioni del medico convenzionato, dalla Guardia medica o dal servizio di Pronto soccorso, le prime cure. La famiglia viene immediatamente avvertita dall'educatore in servizio. Per fruire di cure continuative e protratte nel tempo gli alunni, anche sentito il parere del medico convenzionato, dovranno fare al più presto rientro in famiglia.

Art. 14 - Attività esterne

Ogni qualvolta i convittori partecipano ad attività esterne programmate ed organizzate dal Convitto sono accompagnati da uno o più educatori.

Art. 15 - Rapporti Scuola / Convitto

Nel quadro delle attività connesse con il funzionamento della scuola e del convitto, potranno essere fissati incontri fra Insegnanti ed Educatori per discutere e concordare, all'interno dell'azione educativa, le attività di studio e di sostegno agli alunni che ne hanno necessità.

Comportamento e disciplina

Art. 16 - Comportamento

Gli alunni convittori devono tenere, durante la permanenza in convitto ma anche a scuola, durante ogni attività organizzata dal convitto, durante i trasferimenti da e per la scuola e durante la fruizione dei permessi di uscita, un comportamento corretto e dignitoso.

L'atteggiamento degli alunni convittori deve essere in ogni momento rispettoso dei compagni, del personale e dei beni del convitto.

Durante la fruizione dei permessi di uscita regolarmente firmati dalla famiglia il dovere di vigilanza sugli alunni da parte del convitto viene a cessare e la responsabilità viene assunta interamente dalla famiglia. In ogni caso il comportamento degli alunni deve essere improntato a correttezza anche durante la fruizione dei permessi di uscita: comportamenti non corretti al di fuori del Convitto durante le uscite pregiudicano la concessione di ulteriori permessi e possono rappresentare motivo, nei casi ripetuti e gravi, per la non riammissione in convitto nell'anno successivo.

A discrezione del "Collegio Educatori" può essere disposta la *non riammissione* al Convitto e Semiconvitto nell'anno successivo in presenza di un profilo comportamentale caratterizzato da sanzioni disciplinari per fatti ritenuti gravi o reiterati e/o per una manifesta incompatibilità alle regole della vita convittuale.

Ai fini della *non riammissione* potrà essere preso in considerazione anche il livello di profitto dimostrato.

Art. 17 - Sicurezza

Durante ogni attività in convitto gli alunni devono mettere in atto ogni accorgimento per prevenire infortuni e situazioni di pericolo per sé stessi e per gli altri.

I comportamenti, volontari o meno, capaci di pregiudicare la propria o l'altrui incolumità (giochi senza controllo, spinte, corse all'interno dei locali, ecc.); la manomissione di dispositivi di sicurezza (allarmi, segnalatori, estintori, idranti, ecc.) e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sono da considerare mancanze disciplinari di particolare gravità e come tali sono sanzionate.

Gli alunni e il personale sono tenuti a conoscere le disposizioni predisposte per l'evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal Piano di evacuazione e dagli appositi manifesti e segnalazioni. E' assolutamente vietato introdurre in convitto e utilizzare fornelli o altre apparecchiature elettriche o a gas per riscaldare vivande o coperte elettriche o simili.

Il convitto è dotato di dispositivi di videosorveglianza, regolarmente segnalati, a tutela della tranquillità degli ospiti e delle rispettive famiglie. Le riprese sono effettuate per motivi di sicurezza (*controllo delle scale di sicurezza, degli accessi e dei dispositivi interni*) e per la sorveglianza degli spazi comuni (*corridoi ai piani*) per prevenire illeciti, tenuto conto del ridotto numero di unità di personale, soprattutto in alcuni orari. Le riprese sono effettuate nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 196/2003 (*privacy*).

Art. 18 - Divieto di fumo

In ogni locale del Convitto e negli spazi esterni di pertinenza è vietato fumare. Il mancato e reiterato rispetto del divieto di fumo, può essere motivo di non riammissione al Convitto negli anni successivi.

La detenzione e/o l'uso di sostanze stupefacenti è incompatibile con la permanenza in convitto.

In collaborazione con le Forze dell'ordine possono essere effettuati controlli preventivi con l'impiego di unità cinofile.

Art. 19 - Frequenza

I convittori sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni delle rispettive scuole. Per tale motivo, come già specificato nel precedente articolo 13, al mattino non vengono concessi permessi di alcun tipo. Il rientro settimanale degli alunni è possibile solo al termine settimanale delle lezioni (*non è quindi possibile fruire del permesso di rientro in famiglia nemmeno il sabato mattina: chi ha improrogabili esigenze famigliari dovrà fare rientro in famiglia, di norma, nel pomeriggio del giorno precedente*). L'assenza ingiustificata dalle lezioni costituisce mancanza disciplinare grave: le

famiglie vengono immediatamente informate e nei confronti degli alunni vengono adottati provvedimenti disciplinari che, nei casi ripetuti, possono comportare l'allontanamento dal Convitto.

Art. 20 - Igiene personale

Gli alunni convittori sono tenuti a curare la propria igiene personale fruendo con frequenza e regolarità della doccia e cambiando spesso la propria biancheria, utilizzando anche l'apposito servizio di lavanderia presente in Convitto (in questo caso sugli indumenti deve essere cucito il numero assegnato). Ogni alunno deve tenere in ordine le proprie cose e la propria camera.

Art. 21 - Danni

Eventuali danni in ogni modo provocati a beni del convitto vengono addebitati all'alunno che li ha provocati. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile, il danno viene addebitato agli ospiti della camera (per i danni relativi) o a tutti i convittori negli altri casi. All'atto dell'ingresso in Convitto, ogni convittore riceve in consegna le necessarie suppellettili. A titolo di cauzione vengono richiesti, all'inizio dell'anno scolastico, € 100 che vengono restituiti (*entro novembre dell'anno successivo con la 4° rata della retta o, per chi non sarà più in convitto, con bonifico bancario*), dopo avere provveduto a trattenere la quota per le manutenzioni rese necessarie per eventuali danneggiamenti.

Art. 22 - Divieti

Non possono essere introdotti in Convitto, neppure per uso personale, alcolici, stupefacenti, pubblicazioni per soli adulti, scherzi di qualsiasi tipo e ogni altra dotazione non pertinente con le attività proprie del Convitto come: piccoli elettrodomestici, televisori, oggetti pericolosi che possono arrecare danno alle persone e non confacenti al decoro e alla dignità dell'ambiente. E' inoltre fatto divieto ai convittori e semiconvittori di detenere ed usare nell'ambito del convitto veicoli a motore, eventuali deroghe potranno essere concesse nel caso di motivate richieste da parte degli interessati se maggiorenne con le quali si assumano ogni eventuale responsabilità connessa alla detenzione e all'uso dei mezzi. Il Dirigente scolastico potrà mettere in atto ogni accorgimento e attuare, unitamente al Coordinatore del Convitto, controlli per garantire l'osservanza di quanto esposto al precedente punto.

L'impiego di computer portatili personali può essere autorizzato solo per motivi di studio. L'uso del PC personale e dell'eventuale connessione a internet, sono consentiti non oltre le ore 22.30.

La scuola invita a non introdurre in convitto oggetti e vestiario di particolare valore e declina ogni responsabilità per furti o danneggiamenti subiti dai Convittori.

Art. 23 - Telefoni cellulari

In Convitto, durante le ore di studio, di riposo e in mensa l'utilizzo dei propri telefoni cellulari, è vietato.

E' fatto divieto di utilizzare il proprio telefono cellulare per visionare materiale pornografico o comunque non conforme all'ambiente educativo o per diffondere immagini. Alle famiglie viene suggerito di non dotare i propri figli di telefoni cellulari con possibilità multimediali e di esercitare uno stretto controllo sul loro uso e sui loro costi di esercizio.

Art. 24 - Sanzioni

I provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni che manchino ai doveri scolastici e rechino offesa alla disciplina, al decoro e alla morale nel convitto e in ogni attività, compresi il trasferimento da e per la scuola e da e per il luogo di propria residenza, sono regolate dagli articoli 4 e 5 dello "statuto delle studentesse e degli studenti".

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e sono adottati nell'intento di rafforzare il senso di responsabilità degli alunni.

In rapporto alla gravità e al numero delle trasgressioni le sanzioni disciplinari sono:

1. Avvertimento scritto ai genitori e all'alunno (*Educatori*);
2. Sospensione dei permessi di uscita settimanali (*Collegio degli Educatori*);
3. Sospensione dal Convitto fino a gg.15 (*Dirigente Scolastico su proposta del Collegio degli Educatori*);
4. Sospensione dal Convitto per oltre gg.15 (*Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio degli Educatori*);
5. Allontanamento dal Convitto (*Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio degli Educatori*).

Per le sanzioni previste dal punto 2 in poi, le deliberazioni sono assunte dal Collegio degli Educatori dopo aver sentito le giustificazioni presentate dagli allievi.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 30 giorni all'organo di garanzia interno che decide in via definitiva.

L'organo di garanzia interno è rappresentato dalla Giunta Esecutiva dell'Istituto, integrata dal coordinatore del convitto.

Ai fini della gradualità nell'applicazione delle sanzioni, di seguito vengono richiamate le mancanze che vengono considerate particolarmente gravi.

_ comportamenti di pregiudizio per la propria e l'altrui incolumità (*anche quando messi in atto senza dolo o intenzionalità*);

_ manomissione dei dispositivi di sicurezza;

_ comportamenti di intimidazione (*o vissuti come tali*) nei confronti di altri ospiti del convitto (*soprusi, scherzi, costrizione a fare o a non fare, minacce, percosse, ecc.*);

_ inosservanza del divieto di fumare;

_ Assenza ingiustificata dalle lezioni;

_ altri comportamenti *meno gravi* ma reiterati.

Art.25 - Valutazione intermedia

Entro il mese di novembre il Collegio degli educatori valuterà il quadro generale di ogni singolo alunno convittore (*comportamento e/o profitto*) in base al quale il Collegio medesimo potrà stabilire se il ragazzo abbia i requisiti per potere continuare la sua permanenza nella struttura oppure no.

Art. 26 - Trasformazione delle sanzioni

Su richiesta scritta dello studente, per mancanze non particolarmente gravi, il Collegio degli educatori può valutare se esistono le condizioni per decidere la trasformazione del provvedimento della sospensione fino a tre giorni in attività in favore della comunità scolastica, come previsto dall'art. 4, punto 5, dello "statuto delle studentesse e degli studenti". La decisione può essere assunta quando, in presenza di ravvedimento dello studente, la permanenza in convitto possa essere davvero utile al modificare gli atteggiamenti che hanno comportato l'adozione del provvedimento di sospensione. Esempi di attività utili sono il sostegno allo studio agli alunni più giovani; lo svolgimento di attività di collaborazione per la sistemazione e la pulizia della mensa dopo la refezione; lo svolgimento di compiti di animazione di gruppi di convittori durante la ricreazione; la collaborazione con il personale educativo per l'organizzazione delle attività; ecc.. Durante il periodo di svolgimento delle attività sostitutive della sospensione (*periodo che, di norma, è più lungo rispetto ai giorni di sospensione*) sono comunque interrotti i permessi di uscita. La decisione del Collegio è inappellabile e definitiva.

Semiconvitto

Art. 27 - Semiconvittori

Sono da considerarsi semiconvittori gli alunni che frequentano il Convitto pranzando e partecipando alle attività di studio pomeridiano per almeno tre giorni la settimana.

Il semiconvittore viene considerato presente se consuma il pranzo. Egli rimane in convitto almeno fino al termine delle attività di studio. Per richieste di uscita anticipata deve presentare un permesso firmato dai genitori e prelevato dal libretto dei permessi che viene consegnato all'inizio dell'anno scolastico. Dalle ore 14.45 alle 16.45 viene effettuato lo studio obbligatorio. Dopo tale ora fino all'ora di cena i ragazzi possono continuare le attività di studio oppure partecipare alle attività ricreative organizzate all'interno del convitto. Al momento di lasciare il convitto per il rientro in famiglia i semiconvittori devono avvertire la portineria o gli educatori in servizio che provvedono ad annotare l'uscita su un apposito registro. I semiconvittori vengono considerati presenti in convitto fino a quando non comunicano la loro uscita. I semiconvittori non possono avere accesso alle camere degli alunni convittori.

Art. 28 - Retta del semiconvitto

La retta per frequenza del semiconvitto (*comprensiva anche del pasto e della merenda*) è fissata in € 850 per l'intero periodo che va dal giorno di inizio delle attività didattiche all'ultimo giorno di lezione e pagabili in rate trimestrali anticipate e non rimborsabili.

Entro il termine di iscrizione (<i>caparra</i>)	€ 50,00
Prima rata - Circa a metà settembre (1/2 sett.-ott.-nov-dic.meno caparra)	€ 280,55
Seconda rata - Entro gennaio (gen.-feb.-mar.)	€ 283,45
Terza rata - Entro aprile (apr.-mag.-1/2 giu.)	€ 23600

Art. 29 - Attività del semiconvitto

Il semiconvittore è sottoposto alle stesse norme disciplinari previste dagli articoli precedenti per i convittori ed è seguito, durante le ore di studio e di permanenza in convitto, dagli educatori che riferiscono al Dirigente scolastico e alla famiglia circa l'impegno e il profitto scolastico, preoccupandosi di stabilire un rapporto costante con gli insegnanti delle singole classi frequentate dagli studenti.

L'andamento dei semiconvittori, sia dal punto di vista dell'impegno nello studio sia da quello del comportamento, è soggetto a verifiche periodiche che vengono inviate trimestralmente alle famiglie.

Art. 30 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento viene consegnato all'inizio dell'anno ad ogni alunno e alle rispettive famiglie; è esposto all'albo del Convitto ed è a disposizione degli alunni negli studi e negli altri spazi comuni unitamente a copia dello Statuto delle studentesse e degli studenti. ("Statuto delle studentesse e degli studenti"). Al momento dell'iscrizione viene fatto sottoscrivere dagli alunni e dalle famiglie.

Per quanto non direttamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Statuto delle studentesse e degli studenti

(DPR 249 del 24/6/1998)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1

(Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è unacomunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, ANCHE ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE ALLA CONSAPEVOLEZZA E ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ DI GENERE, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2

(Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento

e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3

(Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4

(Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogare e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5

(Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.".

Art. 5-bis

(Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.".

Art. 6

(*Disposizioni finali*)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.